



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

COMUNE DI PABILLONIS (SU)

Progettazione della Centrale Solare " Energia dell'olio sardo " da 52.557 kWp



Proponente:

PACIFICO

Pacifico Lapislazzuli s.r.l.

Piazza Walther-von-der-Vogelweide,8 - 39100 (BZ)

Investitore agricolo

superintensivo :

OXY CAPITAL

OXY CAPITAL

Largo Donegani, 2 - 20121 Milano - Italia

Partner:

Titolo: Controdeduzioni MIC



N° Elaborato:

Progetto dell'inserimento paesaggistico e mitigazione

Progettista:

Agr. Fabrizio Cembalo Sambiasi
Arch. Alessandro Visalli

Collaboratori:

Agr. Rosa Verde
Urb. Daniela Marrone
Arch. Anna Sirica

Progettazione:



Cod:

Progettazione elettrica e civile

Progettista:

Ing. Rolando Roberto
Ing. Marco Balzano

Collaboratori:

Ing. Simone Bonacini
Ing. Giselle Roberto



Tipo di progetto:

- RILIEVO
- PRELIMINARE
- DEFINITIVO
- ESECUTIVO

Progettazione oliveto superintensivo

Progettista:

Agr. Giuseppe Rutigliano

Consulenza geologia
Geol. Gaetano Ciccarelli

Consulenza archeologia
Archeol. Concetta Claudia Costa



Rev.	descrizione	data	formato	elaborato da	controllato da	approvato da
	Controdeduzioni MIC	Luglio 2024	A4	Daniela Marrone	Alessandro Visalli	Fabrizio Cembalo Sambiasi

Sommario

Osservazioni sulle note Regione Sardegna.....	2
1- Premessa.....	2
2- Considerazioni preliminari.....	3
3- A) Considerazioni circa il parere archeologico.....	4
4- B) Considerazioni circa l'esclusione per "non idoneità" urbanistico-paesaggistica.....	5
5- C) Considerazioni circa le caratteristiche progettuali.....	6
6- D) Considerazioni circa le carenze documentali.....	10
7- E) Considerazioni circa il cumulo.....	12
8- F) Considerazioni circa il carattere di "compromissione" del sito.....	22
4 – Conclusioni.....	23

Osservazioni sulle note Regione Sardegna

1- Premessa

Il presente documento contiene osservazioni al parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale PNRR, prot. MIC|MIC_SS-PNRR_UO8|07/06/2024|00116940-P

In esso il MIC esprime **parere contrario** alla pronuncia di Compatibilità Ambientale sulla base dei seguenti argomenti:

- 1- Presenza di significative evidenze documentali archeologiche e parere contrario della competente soprintendenza, con indicazione di una campagna di scavi in Archeologia Preventiva,
- 2- Presenza di “aree ad utilizzazione agroforestale” nel PPR, disciplinate art- 28-30 del NTA,
- 3- Presenza dell’IBA Campidano Centrale,
- 4- Presenza della Stazione Utente (e non già dell’impianto) nel perimetro del bene identitario “Aree dell’organizzazione mineraria”, vincolate quindi ex art 143 del D. Lgs 42/06,
- 5- Presenza dell’impianto in aree “non idonee” ai sensi della Delibera 59/90 del 27/11/2020,
- 6- Necessità di studio orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali per realizzare nuove infrastrutture ai sensi del PPR, art. 103, comma 1 delle NTA,
- 7- Mancata analisi dell’impatto di intervisibilità dell’impianto nell’area vasta,
- 8- Presenza di opere agricole, vegetazione e interventi antropici consolidati nel tempo nel sito di impianto e quindi mancato rispetto delle giaciture “definite dalla matrice agricolo-paesaggistica dell’area interessata”,
- 9- Interferenza con altri progetti in corso di procedimento nell’area vasta, i quali determinano nell’insieme consumo di suolo e marginalizzazione dell’attività agricola,
- 10- Presenza in sito di impianti eolici che rendono, a parere del MIC, “già compromesso” il sito di impianto,
- 11- Esercizio del “principio di precauzione” ai fini della preservazione del territorio agricolo della regione,

- 12- Assenza nel sito del “potenziale tale da ospitare l’installazione di impianti da produzione di energia elettrica”,
- 13- Presenza nella regione di iniziative le quali, tra Stmg al diverso stato (richieste, accettate, benestariate, definitive) eccederebbero l’obiettivo al 2030 regionale di 8 volte,
- 14- Generale considerazione dell’impianto come “estraneo al contesto” e foriero di innestare “fenomeni degenerativi”.

Le sopracitate osservazioni ed obiezioni del Ministero sono raggruppabili come segue:

- A- Penalizzazioni superabili con idonei procedimenti (1): considerazioni circa il parere archeologico;
- B- Esclusioni per “non idoneità” urbanistico-paesaggistica del sito (2, 3, 4, 5): Considerazioni in riferimento al PPR, aree forestali (art. 28-30 NTA) e aree “non idonee” ai sensi della Delibera 59/90 e aree IBA,
- C- Caratteristiche progettuali (6, 8): Impatti visivi e mitigazioni ai sensi art. 103 NTA del PPR, mancato rispetto delle giaciture della matrice agricola,
- D- Carenze documentali (7): analisi intervisibilità,
- E- Cumulo con progetti in corso (9, 13)
- F- Carattere “compromesso” del sito in merito ad altri impianti FER (10, 12)

2- Considerazioni preliminari sulle Fonti Rinnovabili e l’agrivoltaico

In via del tutto generale, si ricorda che ai sensi del D.Lgs. n.387/2003, art. 12, la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è un’attività di interesse pubblico, che contribuisce anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori paesaggistici (come richiamato in numerose sentenze della giustizia amministrativa e talvolta anche costituzionale).

Il Consiglio di Stato, infatti, ha più volte sottolineato che “anche per gli **‘interessi’ di rango costituzionale** (vieppiù quando assegnati alla cura di corpi amministrativi diversi) va ribadito che a **nessuno** di essi la Carta garantisce una **prevalenza assoluta** sugli altri. **La loro tutela deve essere ‘sistemica’ e perseguita in un rapporto di integrazione reciproca**” da quanto precede consegue che “l’interesse pubblico alla tutela del patrimonio culturale non ha, ... [sempre, ndr] ... il peso e l’urgenza per sacrificare interamente l’interesse ambientale indifferibile della transizione ecologica, la quale comporta la trasformazione del sistema produttivo in un modello più sostenibile che renda

meno dannosi per l'ambiente la produzione di energia, la produzione industriale e, in generale, lo stile di vita delle persone" (cfr. Consiglio di Stato sez. VI, 23 settembre 2022, n.8167).

Se quanto precede è stato sostenuto in relazione a progetti relativi a impianti FER collocati su siti connotati dalla effettiva presenza vincoli culturali, a maggior ragione deve essere vero nel caso di specie in cui, in base alla analisi effettuata, **non paiono sussistere vincoli culturali diretti o indiretti né paesaggistici** di talché l'integrazione tra la tutela paesaggistica/culturale e quella ambientale connessa alla transizione ecologica non è solo auspicabile ma doverosa.

Ed invero, né i certificati urbanistici, né le mappe regionali, né i siti ministeriali, rilevano la sussistenza di vincoli che, tuttavia, la Soprintendenza in modo assai generico e fumoso ritiene sussistenti.

Nel caso in esame, inoltre, sul punto si tornerà più avanti (cfr. paragrafo 5- C), il parere tecnico-istruttorio del Ministero della Cultura Soprintendenza Speciale PNRR pare non tenere in debita considerazione la effettiva natura dell'impianto in progetto. Ed invero, non siamo al cospetto di un impianto *sic et simpliciter* "fotovoltaico", come più volte erroneamente affermato nel parere, bensì di un **impianto agri-voltaico**.

Da tempo la giurisprudenza amministrativa (*inter alia*, cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11 novembre 2023, n. 8263) ha evidenziato la necessità di tenere distinte le due tipologie di impianto dal momento che solo l'impianto agri-voltaico adotta soluzioni volte a preservare la continuità delle attività di coltivazione agricola. Del pari, il parere non tiene conto delle mitigazioni immaginate per rendere l'inserimento dell'impianto quanto più armonico possibile con il paesaggio circostante. Considerati i risvolti paesaggistico-ambientali collegati alla natura agri-voltaica dell'impianto e alle forme di mitigazione, nella valutazione complessiva, tali aspetti dovevano essere oggetto di idonea analisi, al fine di creare, in ossequio agli insegnamenti della giurisprudenza innanzi citata, un rapporto di integrazione reciproca tra i livelli di tutela (ambientale/culturale).

3- A) Considerazioni circa il parere archeologico

Il parere archeologico è da rilasciare nell'ambito della procedura di VPIA, la quale per novella normativa vigente, è da concludere entro i termini della AU. La scrivente società ha avviato l'interlocuzione con la Soprintendenza competente al fine di concordare una campagna di scavi, a seguito della quale, se necessario, il layout sarà rimodulato.

4- B) Considerazioni circa l'esclusione per "non idoneità" urbanistico-paesaggistica

Nessuna area è interessata da presenze arboree, boschi, o altre specie tutelate, e contemporaneamente dal progetto. Bisogna notare che gli "Impianti boschivi artificiali", ovvero gli eucalipteti non sono vincolati.

Tali sistemi artificiali **non sono assimilabili alla definizione di "bosco"**, secondo la Legge Regionale n. 8 del 27/04/2016 "Legge Forestale della Sardegna¹" Titolo 1, Capo 1, Art. 4 "Definizioni di bosco e delle aree assimilate", comma 6, che cita:

Non sono considerati bosco:

- a) i parchi urbani, i giardini, gli orti botanici e i vivai, le alberature stradali;
- b) i castagneti da frutto in attualità di coltura, gli impianti per arboricoltura da legno o da frutto e le altre colture specializzate realizzate con alberi e arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche, ivi comprese le formazioni arboree di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale.

La presenza dell'impianto nell'area IBA sarà oggetto di eventuale valutazione specifica, con gli strumenti tecnici e concettuali dell'analisi naturalistica e non già paesaggistica (se pure interferenti). La scrivente società ha avviato già da oltre un anno un censimento delle specie, condotto da società specializzata di Cagliari, e in base a questa sarà possibile compiere una valutazione pienamente informata e tecnicamente adeguata.

Come meglio precisato in appresso (*cf.* paragrafo "Conclusioni"), il progetto in esame ricade in "area idonea" ai sensi dell'art. 20, comma 8, del D.lgs. 199/2021, più volte citato nel parere in esame, il quale stabilisce i criteri da utilizzare al fine di individuare le aree idonee per la costruzione di impianti alimentati mediante risorse rinnovabili nelle more dell'individuazione di differenti criteri da parte delle regioni mediante apposita legge regionale in ossequio ai principi individuati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica con appositi decreti ministeriali.

Come noto, in data 3 luglio u.s., è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica 21 giugno 2024 recante "*Disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti a fonti rinnovabili*" il quale ha individuato i principi che le

¹ https://www.regione.sardegna.it/documenti/3_226_20170111152954.pdf

regioni devono adottare per l'individuazione delle "aree idonee", delle "aree non idonee" e delle "aree ordinarie".

Nelle more dell'adozione delle leggi regionali, dunque, restano in vigore le indicazioni contenute nel comma 8 dell'art. 20 del d.lgs. 199/2021 in base alle quali l'area del nostro progetto è da ritenersi "idonea". Alla luce di quanto precede, il riferimento alla Delibera 59/90 (che dovrà essere aggiornata in ragione dell'entrata in vigore del D.M. 21 giugno 2024 di cui sopra), in questa fase può al più svolgere una funzione di indirizzo. Specificamente va aggiornata in base ai nuovi target da raggiungere di fonti rinnovabili previste all'articolo 2.

Inoltre, si tratta di indicazioni e non vincoli escludenti. **Bisogna notare che nel testo² si specifica che:**

1. "L'individuazione delle aree non idonee ha l'obiettivo di orientare e fornire un'indicazione a scala regionale delle aree di maggiore pregio e tutela, per le quali in sede di autorizzazione sarà necessario fornire specifici elementi e approfondimenti maggiormente di dettaglio in merito alle misure di tutela e mitigazione da adottarsi da parte del proponente e potrà essere maggiore la probabilità di esito negativo".³

Non c'è una vera e propria esclusione generalizzata per le aree agricole, anche se esiste una indicazione a favore delle aree "brownfield":

5- C) Considerazioni circa le caratteristiche progettuali

Nessuna considerazione è stata elaborata, neppure in risposta alle controdeduzioni prodotte dalla scrivente società nel corso del procedimento a specifiche osservazioni della regione Sardegna, alla parte agricola del progetto. L'impianto è stato valutato, in altri termini, come un impianto meramente

² - <https://delibere.regione.sardegna.it/protected/53439/0/def/ref/DBR53435/>

³ - Infatti nel DM 10 settembre 2010, Allegato 3, par. 17, "Criteri per l'individuazione di aree non idonee" è specificato (che "d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate, nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali ed alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che **sono tenute a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di Valutazione dell'Impatto Ambientale** nei casi previsti. **L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare**, ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'iter di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio". Coerentemente nel par. 17.1 queste sono descritte nel seguente modo: "L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso un'apposita istruttoria avente ad oggetto la ricognizione delle disposizioni volte alla tutela dell'ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico e artistico, delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità e del paesaggio rurale che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione".

fotovoltaico (quando una chiara giurisprudenza, anche di Consiglio di Stato, mostra che occorre valutarlo in modo integrato e specifico).

Si tratta del principale punto di forza del progetto che si presenta.

I progettisti di questo impianto hanno inteso ricercare un partner agricolo effettivo e di livello industriale *proprio per prevenire tale eventualità*, per la quale sono presenti numerosi esempi (anche in Sardegna con l'esperienza delle 'serre fotovoltaiche'⁴). E si tratta di una direzione presa in base ad una dolorosa esperienza: nel 2008 i progettisti presentarono un impianto fotovoltaico a terra, denominato "Fattoria Solare di Monreale", con ampio consenso da parte della regione ed una significativa concertazione locale. L'impianto prevedeva 5 MW con tecnologia fissa e l'integrazione di un'azienda agricola, la quale occupava il 50% del suolo con un oliveto tradizionale dotato di 3.000 piante, sistema di recupero dell'acqua piovana e coltivazione sia della mitigazione (mandorleti) sia dell'interfilare (ortaggi). Autorizzato nel 2010 è stato realizzato e oggi è ancora in esercizio.



Figura 1 - Veduta del render della "Fattoria Solare di Monreale"

Per alcuni anni la coltivazione olivicola è stata attiva, ma la coltivazione degli olivi in assetto tradizionale, pur gestita da operatori locali legati da contratto di coltivazione (tuttavia i medesimi proprietari del suolo, e dunque molto più remunerati dall'impianto), attraversa anni di scarsa redditività e richiede costanti investimenti. L'analisi del Tir tipico dei due investimenti è impietosa: a fronte di un impianto fotovoltaico, al tempo incentivato, che offriva ritorni sull'investimento ben superiori al 10% un oliveto tradizionale in un territorio pur insolato e mediamente vocato difficilmente può essere giudicato interessante ed è certamente di diversi ordini di grandezza inferiore. In sostanza stanno insieme un'attività altamente industriale ed una agricoltura di sussistenza.

⁴ - Per fare un esempio noto, le serre fotovoltaiche da 20 MW a Villasor, della società Twelve Energy Società Agricola S.r.l., che nel 2011 realizzò un enorme insediamento di serre su 26 ettari, 84.000 pannelli, e successivamente su indagine del Corpo Forestale fu posta sotto sequestro in quanto autorizzata per produrre anche prodotti agricoli (le serre si giovavano di enormi semplificazioni procedurali, saltando in pratica l'intera procedura di autorizzazione), mentre era in essere dopo anni solo una modesta coltivazione di fiori. Il problema nasceva proprio nella concezione, a detta di uno dei proponenti e come riportata dalla stampa: "L'energia fotovoltaica permetterà di coprire tutti i costi di gestione e coltivazione". Chiaramente se è così, ovvero se i costi di coltivazione *non sono coperti dalla resa del prodotto*, allora è più logico per un impianto del tutto autosufficiente, come quello fotovoltaico, non pagarli del tutto.

Come temuto correttamente dalla Regione Sardegna nella sua citata nota, a distanza di 13 anni la seconda è stata abbandonata e la prima permane.



Figura 2 - Stato attuale del sito di Monreale

Questa è la ragione specifica per la quale il nostro “Agrivoltaico” cerca realisticamente e pragmaticamente di evitare tale rischio mettendo la “seconda gamba” del progetto all’altezza della prima.

Ovvero, cercando di mettere insieme due attività di scala industriale con ritorni sull’investimento simili. In questo modo sarà l’interesse a garantire la conservazione dell’uso agricolo.

Per ottenere questo risultato la parte agricola è stata affidata ad un investitore effettivo, capitalizzato e professionale, in grado di garantirne l’inserimento in una filiera di valorizzazione agroindustriale solida di livello nazionale.

Si ritiene quindi che un’alternativa produzione agricola, a basso reddito e non dotata di pari professionalità, non offra le necessarie garanzie nel senso sopra esplicitato.

Per quanto attiene alla **mitigazione**, il Parere non fa giustizia ad un progetto di mitigazione che è stato realizzato da una società di ecologia del paesaggio attiva da trentacinque anni, specialmente nella progettazione di parchi e giardini, e che impegna il proponente alla messa a dimora (con piante che sono state accuratamente scelte per la loro compatibilità locale ed in base ad una esperienza nelle

specifiche mitigazioni sul FV che ha ormai quindici anni di storia) di 5.075 arbusti, 629 alberi, tappeto erboso e sistema di irrigazione per oltre 816.000,00 € di investimento.

Nello Studio di Impatto Ambientale, la mitigazione è analiticamente descritta nel Quadro Progettuale, par. 2.14, per 13 pagine, e poi nel Quadro Ambientale nel par. 3.16.9 per 12 pagine, precedute dalla caratterizzazione del paesaggio al par. 3.4 per 6 pagine.



Figura 3 - Veduta della mitigazione da ovest_1



Figura 4 - Veduta della mitigazione da Ovest, 2

In sostanza è descritta sotto diversi punti di vista per oltre 30 pagine. Inoltre, è oggetto della Relazione 10_VR_06, e delle tavole 27_VT_16; 28_VT_17; 29_VT_18; 30_VT_19; 31_VT_20; 32_VT_21. Oltre alla 54_PT_2, layout generale, e 55_PT_03. Senza ripercorrere in questa sede l'argomentazione prodotta si allegano alcuni render.



Figura 5 - Veduta della mitigazione da Ovest (controcampo) 3

6- D) Considerazioni circa le carenze documentali

Il Ministero ha dichiarato nell'ultima pagina del Parere che ha Ritenuto la documentazione prodotta e le note trasmesse "sufficienti alla valutazione". L'impatto di intervisibilità è stato descritto nel SIA e in apposite tavole, giudicate evidentemente adeguate. Il Ministero poteva richiedere, e non lo ha fatto, delle integrazioni documentali per approfondire il tema. Più specificamente, le seguenti vedute da campi lunghi mostrano come l'area di impianto sia troppo lontana dai principali punti panoramici del territorio e non apprezzabile da questi.






Figura 6 - Veduta da Nuraghe Saurecci, 5,3 km



Figura 7 - Veduta da SP 126 a valenza paesaggistica, 9,5 km

7- E) Considerazioni circa il cumulo

Ai fini di commentare le affermazioni del Ministero sul punto e quale premessa generale bisogna riferirsi ai criteri indicati nel DM 30 marzo 2015⁵, “*Linee guida per l’assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome*”, come principale, se pure non completamente pertinente⁶, riferimento normativo per valutare tecnicamente “l’effetto cumulo” e la “capacità di carico” dell’ambiente. In tale Decreto, infatti, viene indicato quando un progetto deve essere rinviato a VIA⁷ nell’ambito di un procedimento ambientale. Lo scopo specifico è la riduzione eventuale delle soglie di rinvio nel contesto dei procedimenti regionali (di Assoggettabilità). Cosa che qui è già di fatto avvenuta in quanto il procedimento in oggetto è direttamente sottoposto alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale nazionale.

Ad ogni conto, le soglie di assoggettabilità e di VIA nelle Linee Guida (ivi, 3) devono essere definite “in relazione alla specifica tipologia progettuale” sulla base dei seguenti criteri:

1. *le caratteristiche dei progetti*, per i quali si tiene conto delle caratteristiche rilevanti e correlate alla “dimensione” in termini di:
 - a. “utilizzo di risorse naturali”,
 - b. “produzione di rifiuti”,
 - c. “potenziale inquinamento ambientale” riferibile alla realizzazione ed esercizio;
2. *La localizzazione dei progetti*, le soglie qui non sono fissate “in maniera generalizzata” ma “ove ritenute pertinenti per la specifica tipologia progettuale e in funzione dell’effettivo rapporto tra le caratteristiche del progetto e il relativo contesto localizzativo”.
3. *Le caratteristiche dell’impatto potenziale*, che discendono dalle caratteristiche del progetto unitamente ai seguenti criteri aggiuntivi:
 - a. **Cumulo con altri progetti**; per cui (4.1) un progetto deve essere considerato anche in riferimento ad altri singoli progetti localizzati nel medesimo contesto ambientale e territoriale, al fine di evitare la frammentazione artificiosa, e la valutazione parziale degli effetti. È da notare che la norma specifica espressamente che “il criterio del cumulo con altri progetti deve essere considerato in relazione a progetti relativi ad

⁵ - <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2015/04/11/15A02720/sg>

⁶ - Si veda l’interpello al MASE Prot. 0078117.29.04.2024, in risposta alla Regione Campania che richiedeva dell’applicabilità del DM 52/2015 alle procedure nazionali. Il Ministero, dopo aver sottolineato che il Decreto si riferiva alle soglie per l’assoggettabilità regionale e quindi “non trovano alcun riferimento analogico”, conclude che non può essere ipotizzata un’applicazione estensiva.

⁷ - “La verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (c.d. «screening») è la procedura finalizzata a valutare se un progetto può determinare impatti negativi significativi sull’ambiente e se, pertanto, debba essere sottoposto alla valutazione di impatto ambientale”. 2.

opere o interventi *appartenenti alla stessa categoria*”, inoltre “ricadenti in un ambito territoriale entro il quale non possono essere esclusi impatti cumulati sulle diverse componenti ambientali; e per i quali le caratteristiche progettuali, definite dai parametri dimensionali stabiliti nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006, sommate a quelle dei progetti nel medesimo ambito territoriale, determinano il superamento della soglia dimensionale fissata nell'allegato IV alla parte seconda del decreto legislativo n. 152/2006 per la specifica categoria progettuale”. In altre parole, il cumulo è da valutare per decidere se il progetto deve essere sottoposto a VIA. E' indicata espressamente per le opere areali *la fascia di 1 km*.

b. *Rischio di incidenti per sostanze o tecnologie utilizzate,*

4. *La localizzazione dei progetti, considerando la sensibilità ambientale delle aree geografiche che possono risentire dell'impatto dei progetti, tenendo conto:*

a. *Della **capacità di carico** dell'ambiente naturale, con particolare attenzione alle:*

- i. *Zone umide,*
- ii. *Zone costiere,*
- iii. *Zone montuose o forestali,*
- iv. *Riserve e parchi naturali,*
- v. *Zone classificate o protette,*
- vi. *Zone nelle quali gli standard di qualità ambientale fissati dalla normativa della UE sono già stati superati (4.3.6 qualità dell'aria, delle acque dolci),*
- vii. *Zone a forte densità demografica (4.3.7. superiore a 500 ab/kmq e con popolazione di almeno 50.000 ab.)*
- viii. *Zone di importanza storica, culturale, archeologica (4.3.8. beni o immobili vincolati art. 136 D.Lgs 42/04, o aree di cui art 10).*

Le regioni (punto 6) possono articolare ulteriormente i criteri delle Linee Guida “motivando adeguatamente le scelte”, definendo i criteri del cumulo e riducendo ulteriormente le soglie dimensionali (di invio a VIA).

Dunque, per valutare la localizzazione dei progetti è necessario tenere presenti gli impatti di questi, per la specifica tecnologia, con ben definiti parametri e fattori, e non altri. Questa indicazione serve a indirizzare la successiva valutazione di merito, da condurre con appropriati strumenti previsionali e scientifici, verso i fattori di maggiore sensibilità. Nessuna considerazione di questo genere è


presente nel preambolo dell'assessorato che sembra riferirsi ad una valutazione onnicomprensiva di natura più politica che tecnica.

Conclusioni

Tutto quanto sopra considerato ci sono alcune cose da sottolineare:

1. Il Ministero cita molto vagamente ed in modo alquanto episodico solo il “cumulo”, alludendo forse ad un superamento della “capacità di carico” (osservazione 12).
2. Nelle Linee Guida sopra citate, unico riferimento normativo in ambito VIA, la “capacità di carico” è riferita specificamente alle interferenze indicate (con zone umide, costiere, forestali, parchi, protette, inquinate, ad alta densità abitativa, vincolate ai sensi del Codice del Paesaggio), e non già in termini generici, quasi si tratti di somma algebrica di presunti e non precisati impatti; inoltre, il “cumulo” è riferito solo a progetti nella “stessa categoria” e nell’ambito di 1 km. Comunque tali da superare la soglia (es. due impianti da 12 MW FV che sommati devono andare a VIA), che qui è già superata.
3. Questi criteri sono espressamente da declinare “in relazione alla specifica tipologia progettuale”, che deve essere differenziata sulla base di tre criteri espressi: l'utilizzazione di risorse naturali, la produzione di rifiuti, il potenziale inquinamento ambientale.
4. C'è qualcosa di singolarmente sbagliato nella logica con la quale viene trattata dal Ministero, ed in generale da tutte le amministrazioni precedenti, la problematica del cosiddetto “cumulo” tra i diversi progetti. Infatti, **lungi dall'essere presenti questi sono solo delle potenzialità**. Se al raggiungimento di un certo numero di potenzialità di realizzazione l'amministrazione decide che complessivamente è eccessivo l'impatto (ad esempio, al raggiungimento del terzo progetto in un dato areale) e questa considerazione viene, come viene, spesa per ciascuno dei progetti, l'effetto è di avere un argomento per bocciarli *tutti*. Con l'effetto di non averne, alla fine *nessuno*. In sostanza non è il “cumulo” dei progetti ad essere evitato, ma proprio la loro presenza in quel territorio. Sarebbe, piuttosto, necessario *scegliere* tra i progetti concorrenti, nell'ambito del procedimento di autorizzazione, come previsto dall'ordinamento. Occorrerebbe un criterio, dal banale e scarsamente idoneo a proteggere il territorio e garantire la qualità, criterio cronologico, a più idonei criteri di qualità specifica ed inserimento progettuale. Riguardo al primo criterio solo il progetto di TEP Renewables ID_8548 è antecedente a quello in oggetto, e l'intervisibilità tra i due è nulla. I più vicini progetti ID-10225 e ID_11028 sono di molto successivi. Riguardo al secondo, il progetto ID-11028 che mostra nella tavola VIA-Tav23_Fotosimulazioni come dal campo lungo lamentato dal

Ministero piccoli impianti come quello in questione, o quello “Energia dell’Olio Sardo” non siano apprezzabili, pur svolgendo una ~~apprezzabile~~ e sofisticata analisi della visibilità ed interferenza (in Via-R02 Relazione Paesaggistica) non dispone di significativo impegno per la mitigazione, comunque sufficiente a rendere l’impianto non apprezzabile dagli ambiti distali ravvicinati (che sono gli unici pertinenti in un territorio sostanzialmente pianeggiante e con alture e punti panoramici posti a molti chilometri di distanza. Per quanto attiene al primo, ID 10225, la mitigazione si limita ad un singolo filare di alberi, mentre nel progetto che si propone è trattata in modo altamente differenziato rispetto alle diverse situazioni.



In definitiva, la valutazione degli impatti cumulativi di un impianto rispetto ad altre iniziative rinnovabili nel medesimo territorio deve essere effettuata con riferimento agli impianti già esistenti nonché agli impianti autorizzati rispetto ai quali si sia concluso positivamente il procedimento autorizzativo (cfr. T.A.R. Sicilia – Palermo, Sez. I, 14 giugno 2021, n. 1935). Sono stati esclusi, infatti, dall’ambito della valutazione degli impatti cumulativi finanche i progetti che abbiano già ottenuto il provvedimento di VIA favorevole, rilevando come gli stessi potrebbero non venire mai effettivamente autorizzati (cfr. TAR Sardegna – Cagliari, sez. I, 15 aprile 2014, n. 280).

In generale, il concetto di “capacità di carico”, come quello di “cumulo”, fuori del caso tutto sommato semplice della Assoggettabilità (ovvero del DM 2015, che pure comportò un lunghissimo lavoro degli uffici ministeriali e grande incertezza), è da giudicare sfocato e in sostanza giornalistico. Nel suo impiego non risulta mai chiaro (con violazione, quindi, dell’onere di argomentazione della PA e del tenore di procedimenti nei quali dovrebbe valere il miglior argomento tecnico-normativo) di cosa esattamente si parla⁸. All'epoca tutto lo sforzo del Ministero fu di quantificare e ridurre a soglie procedurali. In sostanza, il ragionamento fu: non si può ridurre l'enorme varietà dei casi e delle interazioni progetto/territorio a soglie di valutazione di merito del ‘carico’, quindi si decide quando

⁸ - In linea generale la “capacità di carico” (carrying capacity) si riferisce alla quantità di pressioni che possono essere sopportate in una area determinata dalle risorse naturali senza superare le capacità di assorbimento e quindi senza degradare in modo permanente l’ambiente per le generazioni presenti e future. Questo concetto è connesso con quello di “impronta ecologica” (ecological footprint, Wackernagel e Rees, 1996) che tenta di misurare l’area ecologicamente produttiva è necessaria per sostenere una data popolazione e le sue attività.

serve una valutazione caso-per-caso entro una procedura di VIA che dovrebbe essere quantificata e supportata da modelli.

Per un uso esterno alle soglie di Assoggettabilità alla VIA (dato che qui l'argomento viene adoperato entro procedimenti di Valutazione Ambientale Nazionale), sarebbe dunque onere del Ministero chiarire se la presunta "capacità di carico" superata sia relativa alle dimensioni:

- *Ecologica* (ovvero, alla pressione che un sistema naturale, indicando precisamente quale, riesce a sopportare senza perdere la stabilità),
- *Sociale* (ovvero, il massimo di attività e presenze che comportano disturbo ad attività sociali già presenti, precisandole);
- *Economica* (ovvero il massimo di attività che un sistema economico può sostenere prima che si verifichino effetti di saturazione o esternalità negative non recuperabili).

Il progetto oggetto di questa valutazione, che, lo sottolineiamo, è appunto sottoposto a VIA, comporta a vantaggio dei tre criteri indicati:

1. un importante impegno per la sostenibilità e la protezione della natura con notevoli investimenti specifici,
2. è vicino, ma al termine di una sequenza di progetti simili, ma con approcci diversi, e di tale interazione è stato tenuto conto,
3. utilizza la risorsa suolo in modo intenso per la produzione agricola ed energetica (è in assetto agrovoltico),
4. ha una modesta produzione di rifiuti in esercizio,
5. non produce alcun inquinamento ambientale (anzi lo riduce).
6. L'interazione con le zone protette è specifico oggetto delle scelte progettuali e di un monitoraggio annuale giunto al termine ed allegato al procedimento, in base al quale sarà possibile proporre ulteriori misure di salvaguardia mirate.

Palesemente l'impianto nel suo esercizio produce, quindi in base alle metriche pertinenti:

- *pressioni ecologiche scarse* (o *positive* con riferimento all'importante area di naturalizzazione proposta e di mitigazione), in sostanza riconducibili alla parte agricola, e quindi non dissimili da quelle già esistenti.
- *pressioni sociali del tutto marginali*, per effetto della scarsa presenza umana nella fase di gestione.

- *pressioni economiche positive* che potrebbero essere valutate sotto diversi aspetti, ma che sono soprattutto riferibili alle attività agricole permanenti proposte.

Ma, soprattutto, tutti questi criteri (ed in particolare la ecological footprint) dovrebbero tenere conto anche delle esternalità positive (globali e locali) del progetto.

Fabbisogno

Venendo all'obiezione quantitativa, per la quale le istanze presentate superando di 8 volte i target del Burden Sharing, come riportate nel pubblicato DM Aree Idonee, bisogna notare una forzatura dei termini:

- il dato è dichiaratamente preso da "Econnexion"⁹, il portale di Terna sulle richieste di Stmg. In esso sono riportate richieste di connessione per FV ed Eolico on-shore per ca. 40.000 MW (778 progetti). Ma di questi i progetti effettivamente in valutazione (di Terna) sono 196 per 11.700 MW, quelli in fase conclusiva (ovvero benestariati) sono solo 37 per 1.800 MW e quelli autorizzati solo 13 per 590 MW.




Figura 8 - Econnexion, interrogazione 30 aprile 2024

⁹ - <https://www.terna.it/it/sistema-elettrico/rete/econnexion>

Il Burden Sharing regionale, di cui al DM Aree Idonee, è invece riportato in una tabella presente nel Quadro Programmatico del SIA e corrisponde a ca. 1.270 MW da mettere in esercizio in sei anni (quindi da autorizzare presumibilmente nei primi quattro).

Stralcio tabella Burden Sharing								
Regione	Anno di riferimento							
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Sardegna	786	1.111	1.955	2.587	3.287	4.065	4.934	6.203
MW aggiuntivi in esercizio	261	325	844	632	700	778	869	1.269
Da autorizzare (+30%)	339	423	1.097	822	910	1.011	1.130	1.650
Potenziale multa massima m€	209	260	675	506	560	622	695	1.015
TERNA		regione	provincia	comune				
	stmg accettate	31.000	12.140					
	progetti in valutazione	2.960	1.290	370				
	progetti benestariati	1.180						
	autorizzati	570						

Figura 9 - Burden Sharing Sardegna

Il dato di “8 volte” è riferibile alle procedure in corso di benessere di Terna e non ancora esitate, i progetti benestariati corrispondono invece al fabbisogno e quelli autorizzati (con STMD) sono un terzo ca. del fabbisogno.

Si tratta di numeri significativi, ma bisogna considerare che non tutti i progetti autorizzati vengono effettivamente costruiti (per i più diversi motivi, tra i quali la cattiva progettazione, la lunghezza delle procedure con conseguente perdita delle opzioni sui terreni, le difficoltà di effettiva connessione, etc) e, peraltro, molti progetti in corso non vengono autorizzati.

Peraltro, la tabella del Ministero citata, mentre attribuisce alla Sardegna l'onere di farsi carico di ca 6 GW sugli 80 complessivi, impone il medesimo carico al Veneto (con la sua superiore densità territoriale), alla Toscana poco di meno, al Piemonte ca 4 GW, alla Lombardia con la sua enorme densità ben 8 GW, all'Emilia-Romagna circa 6 GW, e persino ai piccoli Abruzzo e Basilicata, Friuli Marche, 2 GW, ... infine il Trentino dovrebbe autorizzare 800 MW e la Sicilia ben 10 GW. Se in Sardegna, regione ampia, poco urbanizzata, altamente insolata e ventosa, sostanzialmente pianeggiante, relativamente vicina ai centri di consumo del Nord Italia, è difficile nelle altre non è più facile.

La ridondanza tra progetti in corso, e persino quando autorizzati, e progetti realizzabili effettivamente per rispondere agli obiettivi è del tutto coerente con l'affidamento al mercato della transizione ecologica (per la quale, vale la pena ricordarlo, le soglie indicate sono “minime”), in quanto un eventuale surplus di progetti autorizzati non vorrebbe dire altro che realizzarne i migliori e più

economici, atteso che le capacità costruttive del sistema energetico non sono illimitate. A titolo di esempio e sommariamente i 1.300 MW implicano a valere sui prossimi quattro anni investimenti per ca. un miliardo di euro di cui presumibilmente oltre un terzo speso sul territorio regionale (ovvero quasi 300 milioni a vantaggio del PIL dell'isola), e considerando la natura agrivoltaica della grande maggioranza dei progetti (sulla base di una stima di capex agricolo medio di 10.000,00 €/ha ed opex agricolo medio di 2.000,00 €/ha) vanno aggiunti investimenti per 15 milioni agricoli e un fatturato agricolo aggiuntivo stimabile in ca. 12 milioni nel periodo.

Vale, infine, la pena di sottolineare che la temuta dalla regione Sardegna e anche dal Ministero sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio con impianti di grossa taglia, con riferimento ai 1.500 MW di impianti (stimandone i 2/3 FV) è alquanto esagerata.

La regione Sardegna ha una SAU di 1.153.000 ettari, i progetti in oggetto (1 GW) potrà impiegare, per lo più con impianti agrovoltaici, ca. 1.200 ha all'attuale stato della tecnica. Quindi lo 0,1 % della superficie. Soprattutto se avvenisse con "impianti di grossa taglia" (mentre sarebbe più grave e distribuito se avvenisse con quelli di piccola), tale "sostituzione" si limiterebbe a una trentina di siti produttivi nell'intera regione (18 alla media di 66 MW ad impianto).

Se, per assurdo, venissero autorizzati e costruiti tutti i progetti in valutazione di Terna (ca. 12.000 MW e di questi i 2/3 FV, ovvero 8.000 MW) allora si arriverebbe ad occupare l'1% della SAU, con ca. 240 progetti.

Un numero certo importante di progetti, ma ancora non tale da comportare la "progressiva sostituzione/industrializzazione dell'ambiente naturale e del paesaggio". In particolare, se realizzato attraverso progetti come quello presente, che impegna ingenti risorse proprio per contenere la sua impronta paesaggistica.

Cumulo

Tornano sotto diverso profilo al tema generale del "cumulo" è possibile anche proporre i seguenti argomenti di valutazione:

- 1- È del tutto evidente che in particolare i territori a bassa densità abitativa, quando adeguatamente infrastrutturati sotto il profilo elettrico, saranno nei prossimi anni interessati dalla maggiore parte della nuova potenza da rinnovabili indispensabile per garantire l'equilibrio climatico e l'indipendenza energetica europea,
- 2- D'altra parte, il paesaggio *non è mai stato un dato fisso ed immutabile*, quanto l'interfaccia complessa tra le caratteristiche stabili di natura geografica (topologia, geologia, climatologia,

assetto naturali) e l'insieme delle attività svolte (in termini di esigenze, necessità, relazioni, ma anche valori e cultura che queste influenzano insieme alla percezione, cfr Turri, 1998¹⁰; Palang, Fry, 2003¹¹; Castiglioni, 2011¹²). Ciò implica necessariamente che lo stesso sia impiegato da soggetti diversi per diversi obiettivi, e non esclusivamente dai soggetti residenti (d'altra parte i soggetti residenti a Guspini utilizzano un'enorme pluralità di servizi che sono generati da diversi territori, a partire dalle forniture idriche, energetiche, dei servizi di smaltimento dei rifiuti, delle acque, ma le stesse dotazioni di servizi e di beni prodotti e commercializzati, le reti di comunicazione, etc...).

- 3- Il territorio si trasforma sempre al mutare di queste esigenze. Il territorio ed il paesaggio guspinese, nell'area in oggetto, solo pochi anni fa era interessato da un tipo di agricoltura completamente diversa da quella, mediamente piuttosto povera, attuale e, di conseguenza, era ricco di arbusti, piante di olivo, colori ed odori, piccoli e medi allevamenti, che oggi si sono persi. Il progetto, sotto questo profilo, potrebbe addirittura essere considerato un'operazione di restauro.
- 4- L'energia, tra le principali risorse collettive con organizzazione a rete trasversale su diversi territori anche a grandissima distanza, è sempre stata uno dei maggiori agenti di queste trasformazioni del funzionamento territoriale, del carattere del paesaggio e del modo di viverlo. Ogni volta che, nel tempo, è emerso un nuovo sistema di produzione e distribuzione dell'energia, le configurazioni socio-spaziali sono mutate profondamente (Smil, 2010¹³). Ad esempio, nella seconda metà dell'Ottocento l'improvvisa disponibilità di energia elettrica economica da fonte idroelettrica ha portato i territori montani a divenire sede di industrie energivore e di sviluppo socio-economico emergente. Di questo c'è traccia ormai solo nell'archeologia industriale, in quanto il trasporto dell'energia tramite elettrodotti le ha riportate in pianura nel Novecento.
- 5- Nello stesso modo. l'attuale transizione energetica verso l'uso delle fonti rinnovabili sta profondamente mutando i paesaggi europei. Autori come Bridge et al., 2013¹⁴ hanno investigato la dimensione spaziale e per capirne le implicazioni geografiche dando vita a

¹⁰ - Turri E. 1998, *Il paesaggio come teatro. Dal territorio vissuto al territorio rappresentato*, Marsilio, Venezia.

¹¹ - Palang H., Fry G. (eds.) 2003, *Landscape Interfaces. Cultural heritage in changing landscapes*, Kluwer Academic Publishers, 3-ss, Dordrecht

¹² - Castiglioni B. 2011, *Paesaggio e percezione: un binomio antico, nuove prospettive, questioni aperte*, in Anguillari E., Ferrario V., Gissi E., Lancerini E., *Paesaggio e benessere*, Franco Angeli, Milano, pp. 34-45

¹³ - Smil V. 2010, *Energy Transitions: History, Requirements, Prospects*, Praeger, Santa Barbara, CA.

¹⁴ - Bridge G., Bouzarovski S., Bradshaw M., Eyre N. 2013, *Geographies of energy transition: Space, place and the low-carbon economy*, «Energy Policy», 53, pp. 331-340.

“landscape studies” che si focalizzano sul concetto di “*paesaggio dell’energia*” (“landscape of energy”). Si vedano anche questi altri autori in nota¹⁵.

- 6- L’effetto più evidente è dato dall’inserimento di nuovi e grandi (basti pensare alle pale eoliche, sempre più enormi) oggetti nel paesaggio. Dimensione che è una necessità tecnica intrinseca allo sfruttamento del vento (il quale, come noto, cresce con il quadrato dell’altezza per cui si viene a trovare su luoghi prominenti rispetto ai quali occorre ‘salire’ il più possibile).
- 7- Qualcosa di simile accade con gli impianti fotovoltaici che sono bassi, ma molto estesi.
- 8- Chiaramente una reazione che deriva semplicemente dall’alterazione visiva dovuta all’inserimento di nuovi ‘oggetti’ è destinata con il tempo a rimarginarsi, man mano che il nuovo paesaggio diviene familiare. In fondo tutto il nostro paesaggio, ogni città, tutte le aree commerciali, industriali, le strade e ferrovie, i tralicci, ed ogni cosa serve alla nostra vita prima non c’era (e, ancora prima, neppure le masserie storiche, i muretti a secco, le opere idrauliche di sistemazione agraria, le stesse pianure irrigue, esistevano).
- 9- D’altra parte, il Pniec dichiara chiaramente (cfr. p.126¹⁶) che “Il raggiungimento degli obiettivi sulle rinnovabili, in particolare nel settore elettrico, **è affidato prevalentemente a eolico e fotovoltaico, per la cui realizzazione occorrono aree e superfici in misura adeguata agli obiettivi stessi.** Fermo restando che per il fotovoltaico si valorizzeranno superfici dell’edificato, aree compromesse e non utilizzabili per altri scopi, la condivisione degli obiettivi nazionali con le Regioni sarà perseguita definendo un quadro regolatorio nazionale che, in coerenza con le esigenze di tutela delle aree agricole e forestali, del patrimonio culturale e del paesaggio, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, stabilisca criteri (condivisi con le Regioni) sulla cui base le Regioni stesse procedano alla definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili”.

Dunque, la trasformazione del paesaggio rurale in “paesaggio dell’energia” è da una parte inevitabile, dall’altra normale (nel senso che è sempre stato il territorio anche un ‘paesaggio dell’energia’ solo

¹⁵ - Bjørn Aaen S., Kerndrup S., Lyhne I. 2016, *Beyond public acceptance of energy infrastructure: How citizens make sense and form reactions by enacting networks of entities in infrastructure development*, «Energy Policy» 96, pp. 576-586.

Briffaud S., Ferrario V. 2016, *Ricollegare energia e territorio: il paesaggio come intermediario. Alcune riflessioni a partire dai risultati del progetto Ressources*, in Castiglioni B., Parascandolo F., Tanca M. (eds.), *Landscape as mediator, landscape as commons. Prospettive internazionali di ricerca sul paesaggio*. CLEUP, Padova, pp. 83-100.

Castiglioni B. 2011, *Paesaggio e percezione: un binomio antico, nuove prospettive, questioni aperte*, in Anguillari E., Ferrario V., Gissi E., Lancerini E., *Paesaggio e benessere*, Franco Angeli, Milano, pp. 34-45.

¹⁶ https://www.mimit.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

che vi siamo abituati¹⁷). Quel che non è possibile impedire è la creazione di un *nuovo* “paesaggio dell’energia”, perché questa sta cambiando. Ciò che si può fare è, da una parte, individuare i territori più adatti, dall’altra, gestire progettualmente la transizione.

È ciò che il progetto tenta di fare.

8- F) Considerazioni circa il carattere di “compromissione” del sito

La dichiarata “compromissione” del sito è al contrario ai sensi della normativa vigente una motivazione che giova a renderlo eleggibile.

Non solo in senso specifico (essendo il sito “Idoneo”, ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, vigente) ma specificamente ai sensi del suo comma 8, c-ter che prevale, come noto, sui vincoli elencati al c-quater.

¹⁷ - Ad esempio, l’attuale paesaggio di Piansano è attraversato da strade asfaltate di una certa dimensione, forma, sezione che presumono l’esistenza di una mobilità individuale di massa la quale è resa possibile dalla rete di trasporto dei carburanti a livello-mondo. Quindi è determinata da un “paesaggio dell’energia”. Nello stesso modo, la conformazione dei lotti agricoli, la loro dimensione, la stessa orografia (lontanissima dall’essere ‘naturale’), l’assenza quali totale di boschi, di alberi sparsi, di barriere frangivento e delle stesse vie d’acqua con vegetazione ripariale, sono il prodotto diretto dell’impiego in agricoltura di mezzi d’opera di grande potenza, alimentati da carburanti fossili trasportati da altre parti del mondo, e del massivo impiego di fertilizzanti. Ma anche, indirettamente, dall’esistenza di mercati interconnessi ancora dai regimi energetici. Ancora cinquanta o settanta anni fa il paesaggio era profondamente diverso, e lo era prima dell’immissione in agricoltura del regime energetico fossile (tra l’inizio del secolo XX e il primo e secondo dopoguerra via via accelerando).

4 – Conclusioni

Il Parere contrario del Ministero si impenna su alcune considerazioni tecniche, che sono state oggetto delle controdeduzioni di cui sopra, e di un generale giudizio di “estraneità” al contesto di ogni e qualsiasi impianto da rinnovabili (agrivoltaico o meno), il quale è giudicato addirittura tale da “degenerare” il contesto. Ovvero alterarne la natura.

È evidente che tale giudizio, il quale ricorre in più punti del parere, lavora con una autocomprensione del Ministero stesso, peraltro dichiarata a p. 15 terzo “Considerato”, come guardiano della salvaguardia dei valori culturali che il paesaggio esprime. E questi come dato storicizzato o, meglio, come esito di uno sviluppo il quale è integralmente scritto nella traiettoria storica pregressa. È del tutto evidente che, per ragioni che attengono a cogenti politiche internazionali motivate da una duplice emergenza ambientale ed energetica, il sistema sociale e territoriale europeo è chiamato a produrre una svolta nella sua traiettoria di sviluppo storica. Il paesaggio è chiamato a confrontarsi con il repentino mutamento del “regime energetico” e la società con la introduzione di una piattaforma tecnologica fondata su tecnologie diverse. Se pure nell’ambito di una divisione del lavoro che è scritta nell’ordinamento, e quindi nel contesto di un procedimento sintetico come la Valutazione di Impatto Ambientale, questa considerazione non è sufficientemente apprezzata dal Ministero scrivente. Lo stesso “principio di precauzione”, citato a pag. 13, primo capoverso, milita a ben leggerlo in direzione di proteggere ambiente, paesaggio e società dagli effetti dirompenti in corso del mutamento climatico, e i grandi impianti da rinnovabili sono parte grande della soluzione, non già il problema.

Nel Parere della Soprintendenza è dichiarata, senza alcuna specificazione, e quindi in modo del tutto generico, l’asserita presenza di vincoli ai sensi degli artt. 136, 142 e 10 del D.Lgs. 42/06; senonché in base alle ricerche e analisi effettuate dalla scrivente – che non possono essere validamente superate dalle generiche affermazioni della Soprintendenza – sull’area in esame non paiono sussistere vincoli culturali diretti o indiretti né paesaggistici. Ed invero, in base ai Certificati di Destinazione Urbanistica rilasciati dal comune di Pabillonis, e alle mappe regionali disponibili, nonché ai siti gestiti dal Ministero stesso (come “Vincoli in rete” e “Sitap”) non risultano vincoli sull’impianto o nelle immediate vicinanze. Alla luce di quanto precede, la generica affermazione in base alla quale sussisterebbero vincoli “sia sulle aree direttamente interessate dal progetto in esame ovvero nelle sue immediate vicinanze” non rende edotto l’istante circa l’effettiva situazione dell’area e non lascia comprendere allo stesso se gli asseriti vincoli siano relativi a aree limitrofe (e quanto limitrofe) ovvero comportino una interferenza diretta (sull’impianto o sull’elettrodotto). Eventuali vincoli, peraltro

certamente presenti come art. 142, lungo l'elettrodotto, non sono pertinenti trattandosi di un'opera interamente interrata.

Alla società il sito risulta “idoneo” ai sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, sia per effetto della lettera c-ter del comma 8, sia per la c-quater, non avendo riscontrato dalle fonti consultate e dal lavoro archivistico dei consulenti archeologi alcun bene vincolato nell'intorno di 500 metri.




Figura 10- Aree Idonee c-ter

Legenda progetto

— Perimetro di progetto

Tavola aree idonee

 Buffer 500m impianto solico esistente

 Impianto solico esistente

 Buffer 500m centri antica prima formazione

 Centri antica prima formazione

 Buffer 500m insediamenti produttivi

 Insediamenti produttivi

"Aree idonee"

Al sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8 c-ter le aree entro 500 m da aree industriali e commerciali, cave, discariche, siti inquinati, industrie e stabilimenti, sono idonee. Al sensi del D.Lgs. 199/2021, art. 20, comma 8 c-quater, sono "aree idonee" all'installazione di impianti a fonti rinnovabili, nelle more della definizione a termini di legge con la procedura di cui al comma 1, le aree che non sono comprese nel perimetro di beni sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 42/04, e non ricadono in una fascia di 500 m dai beni di cui alla Parte Seconda o all'art 136 della medesima norma. Al sensi del comma 7 del medesimo articolo, le aree che risultano incluse nella fascia di 500 m sopra citata non possono per questo solo fatto essere dichiarate "non idonee", né in sede di pianificazione, né nell'ambito di singoli procedimenti.

In merito è opportuno sottolineare che il D.Lgs. 199/2021, definisce chiaramente quale indirizzo prioritario per la definizione di area "idonea" la presenza di elementi di detrazione ambientale, o il mancato uso ad altri fini delle aree da impiegare. Rimanda la definizione di tali aree ad una normativa uniforme sul territorio nazionale che deve far seguito ad un Decreto Ministeriale (ora emanato) e, solo dopo, ad una declinazione regionale a mezzo di Leggi da promulgare entro 6 mesi da questo.

Il Regolamento UE 2022/2577 introduce una "presunzione relativa, secondo cui i progetti di energia rinnovabile sono d'interesse pubblico prevalente" (art 3, comma 1). Inoltre, chiarisce che "Gli Stati membri provvedono a che nella procedura di pianificazione e autorizzazione, in sede di ponderazione degli interessi giuridici nei singoli casi, sia accordata priorità alla costruzione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, nonché allo sviluppo della relativa infrastruttura di rete, quanto meno per i progetti riconosciuti come d'interesse pubblico prevalente" (art 3, comma 2).

Il comma 8 dell'art 20 del D.Lgs 199/2021, allo stato vigente, definisce delle aree idonee "ope legis", a causa delle condizioni di massima urgenza ed emergenza che il paese attraversa, in uno con l'intera Unione. *Dal contesto del Regolamento UE 2022/2577 si deve desumere che gli impianti nelle "aree idonee" siano di "interesse pubblico prevalente".*


Sono considerate "idonee" tutte le aree incluse in un perimetro di 500 metri da aree industriali o commerciali, da singoli "impianti industriali" (evidentemente legittimi), e da "stabilimenti" che emettano in atmosfera, pur non essendo industriali. Sono impianti "industriali", come noto e secondo

la legge, tutti gli impianti di generazione di energia elettrica soggetti all'obbligo di "Officina elettrica", ovvero fotovoltaici sopra i 20 kW ed eolici sopra i 200 kW. Inoltre, da cave o miniere e siti di bonifica. **Bisogna notare che sono idonee anche in presenza di un vincolo paesaggistico**, infatti il comma c-ter recita testualmente "esclusivamente per gli impianti fotovoltaici, anche con moduli a terra, e per gli impianti di produzione di biometano, *in assenza di vincoli ai sensi della Parte Seconda* [e non già della Parte Terza] del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n.42:". Il comma c-quater introduce un ulteriore allargamento a tutti i territori che non siano compresi nei 500 metri da vincolo art 136 o Parte Seconda del D.Lgs. 42/04 (e non siano essi stessi vincolati).

Una considerazione sul "cumulo", trattato ampiamente sopra: il modo di gestire questo tema del Ministero è singolarmente problematico quanto alla stessa logica della valutazione. Infatti, deriva dalla presenza di più progetti in un dato intorno l'immediata inaccettabilità di *tutti*. **Ma si tratta di meri progetti, non già di realizzazioni effettive, e sono soggetti a procedimenti di valutazione ed autorizzazione discrezionali (in senso tecnico) nell'ambito dei quali possono essere approvati o respinti.** Applicare a tutti il giudizio per il quale, raggiunta una soglia (in sostanza alla presenza del secondo) non si possono approvare tutti comporta di non averne *nessuno*. Invece di esercitare questo giudizio sommario e ingiustificato sarebbe necessario entrare nel merito rispetto ad un *criterio*. Scegliendo quindi tra i vari progetto quelli che possono essere accettabili. Tra questi quello cronologico (ed il progetto è antecedente a quasi tutti), o, meglio, un criterio di intervisibilità effettiva e di adeguata mitigazione degli impatti comunque giudicati negativi.

In definitiva, il progetto ha tentato con relevantissimi investimenti progettuali ed economici, di facilitare questa transizione, inserendosi coerentemente nel paesaggio, inserendo una più che significativa agricoltura (che, quindi, non "marginalizza" affatto la produzione agricola, come scrive il parere in modo evidentemente aprioristico a pag. 12, ultimo capoverso) e non consuma suolo, come risulta anche dai rapporti Ispra, se letti attentamente, infatti, il fotovoltaico non mette in essere un vero e proprio "consumo di suolo", ma solo una occupazione temporanea rispetto ad altri usi. Peraltro l'agrivoltaico non produce neppure questo effetto, dato che l'utilizzo agricolo è confermato. Inserisce, è vero, una nuova matrice di ordine con i suoi tracker orientati Nord-Sud ed intervallati ciascuno da due siepi olivicole, tuttavia questa è la regola d'ordine della tecnica, necessaria per produrre energia elettrica rinnovabile senza alcuna emissione (e capace di sostituire la devastante produzione da carbone ancora attiva nell'isola) al minor costo possibile e quindi vantaggio per il paese.

Infine la mitigazione, che è l'altro punto di forza del progetto, ha un costo di oltre 800.000,00 euro, comporta la messa a dimora di oltre 600 alberi di alto fusto e 5.000 arbusti di medio fusto, accuratamente individuati e scelti per la loro compatibilità ecologica, ed è descritta ampiamente sia in termini grafici sia redazionali.



Infine, il parere del MIC non riporta neppure, e questo è di rilevanza, la conclusione del primo parere della Soprintendenza allegato, quando dichiarava che sarebbe stato diverso il parere in caso fossero presentate alternative dimensionali e localizzative per stabilire il miglior rapporto costi-benefici per la collettività, con riferimento alle esternalità ambientali, paesaggistiche e culturali. Peraltro, anche in detti pareri, sia il primo come il secondo, appare evidente che l'opposizione si appoggia sostanzialmente sull'impatto dei progetti a grandi areali (ma indispensabili alla transizione ecologica in corso, come detto).